

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 43-8097

Attestazione della prestazione energetica degli edifici. Disposizioni in materia di controlli e sanzioni. Istituzione di un corso di raccordo formativo per certificatori energetici.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

- la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3, nel dettare disposizioni regionali in materia di semplificazione, dedica il Capo VIII alle semplificazioni in materia di energia;

- l'art. 39 delegifica la materia e stabilisce che la Giunta regionale, in attuazione delle direttive europee 28/2009, 2010/31 e 27/2012, e nel rispetto dei principi statali in materia, previo parere della commissione consiliare competente, adotta provvedimenti specifici in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili.

- con deliberazione n. 14-2119 del 21 settembre 2015 rettificata dalla d.g.r. 2 novembre 2015, n. 24-2360, la Giunta regionale ha approvato le disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015 (c.d. d.m. "Linee guida"), nonché dei disposti di cui agli articoli 39, comma 1, lettere g) e i) e 40 della l.r. 3/2015 stabilendo all'articolo 7 (Controlli e Sanzioni) dell'Allegato A che:

- i controlli sulla qualità degli attestati di prestazione energetica sono svolti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), in accordo con la struttura regionale competente, in attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015;
- nei casi di inosservanza delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 41 della l.r. 3/2015 i soggetti competenti ad applicare le sanzioni saranno individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale;
- la sanzione dovrà essere comunicata all'Ordine o al Collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Richiamato che:

- ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005 il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro;

• la citata d.g.r. 21 settembre 2015, n. 14-2119 e s.m.i., nel dettare disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici al paragrafo 7 dell'Allegato A, dopo avere specificato che il controllo della qualità dell'attestazione della prestazione energetica resa dai soggetti certificatori è finalizzato ad analizzare almeno il 2% degli APE depositati sul SIPEE in ogni anno solare, stabilisce, tra l'altro, che i controlli svolti da ARPA sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e possono consistere:

- nell'accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui al d.m. Linee guida;
- nelle valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi;
- nelle ispezioni delle opere o dell'edificio.

Preso atto dell'attività che ARPA svolge in materia di controlli sugli attestati di prestazione energetica (APE) dall'entrata in vigore della l.r. 13/2007 (abrogata dalla l.r. 3/2015) e della necessità di snellire le procedure sanzionatorie, al fine di consentire un maggiore rispetto delle disposizioni in materia di certificazione energetica anche in considerazione degli indubbi riflessi delle stesse sulla qualità dell'aria.

Ritenuto di:

- individuare l'ARPA medesima per l'applicazione delle sanzioni, previste dal comma 3 dell'articolo 15 del d.lgs 192/2005, ove l'attestato di prestazione energetica sia stato rilasciato senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, fermo restando che per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni, i cui proventi sono destinati allo svolgimento delle ispezioni e monitoraggi in materia di certificazione energetica degli edifici, si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/1981;
- stabilire che ARPA, per la programmazione dei controlli di cui al paragrafo 7 della d.g.r. 21 settembre 2015, n. 14-2119 e s.m.i., proceda agli stessi altresì sulla base dei seguenti criteri:
 - presentazione di segnalazioni o esposti alla Regione Piemonte o all'ARPA che evidenzino situazioni di violazione delle norme vigenti in merito agli attestati di prestazione energetica;
 - redazione di attestati di prestazione energetica eseguiti dal certificatore in assenza di sopralluogo (a tale proposito la distanza geografica della sede operativa del professionista o la redazione mediante l'utilizzo di siti web costituiscono elementi di criticità);
 - incongruenza dei dati e dei calcoli effettuati e presenti sul SIPEE;
 - numero elevato degli attestati rilasciati dal medesimo certificatore rispetto alla media;
- prevedere che, ai fini dell'efficacia del sistema dei controlli, entro il 31 gennaio di ogni anno ARPA rendiconti alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale – Settore Sviluppo energetico sostenibile i dati relativi all'attività sanzionatoria svolta nel corso dell'anno precedente indicando in particolare le violazioni accertate, gli importi delle sanzioni irrogate, gli importi delle sanzioni versate nel medesimo periodo temporale all'entrata del bilancio dell'ARPA e l'utilizzo da parte dell'ARPA delle risorse introitate;
- di stabilire che ARPA applichi le sanzioni relativamente ai procedimenti sanzionatori a far data dal 1° gennaio 2019, mentre i procedimenti in corso si concluderanno secondo le disposizioni precedentemente in vigore.

Richiamato che:

- la d.g.r. 4 agosto 2009 n. 43-11965 consentiva ai soggetti certificatori in possesso di competenze parziali, relativamente alla progettazione di edifici o di impianti, di acquisire le competenze totali sul sistema edificio-impianto, ai soli fini della emissione dell'attestato di prestazione energetica, mediante la frequenza ad un corso di formazione con esame di profitto finale;
- un elevato numero di tecnici, prevalentemente geometri iscritti ai relativi Collegi professionali del Piemonte, risulta aver frequentato, nel periodo 2010-2014, i predetti corsi di formazione organizzati senza superare l'esame finale;
- con l'approvazione dei "Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici", di cui all'allegato 1 del DPR 75/2013, il programma e la durata del corso di formazione utile al raggiungimento delle piene competenze, ai fini dell'emissione dell'attestato di prestazione energetica, sono stati definiti a livello nazionale;
- tale definizione consente l'equiparazione delle competenze tra tecnici di regioni diverse, anche ai fini di armonizzarne l'operatività sul territorio nazionale;
- tale corso, così come definito a livello nazionale, è coerente sia nei contenuti che nella durata minima, con quello definito in precedenza dalla Regione Piemonte ma valido all'epoca per il solo territorio regionale;
- in particolare, il punto 3.2 dell'allegato A "Programma del corso di formazione" alla deliberazione della Giunta regionale n. 14-2119 del 21 settembre 2015, rettificata dalla d.g.r. 2 novembre 2015, n. 24-2360, prevede che chi intende iscriversi al corso, può richiedere la valutazione dei crediti formativi relativi a corsi precedentemente frequentati con profitto.

Ritenuto pertanto di:

- istituire un corso di raccordo formativo a cui possono essere ammessi solo quei soggetti che abbiano frequentato un corso di formazione, ai sensi del paragrafo 4.2 della disciplina allegata alla d.g.r. 43-11965 del 4 agosto 2009, e che dispongano del relativo attestato di frequenza;
- stabilire che tale corso di raccordo, preliminare all'esame di profitto, abbia durata superiore a 40 ore e abbia come oggetto gli approfondimenti relativi alle novità normative intervenute nelle materie fondamentali;
- stabilire che i contenuti formativi minimi siano dettagliati nell'aggiornamento della "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale allo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento per la valutazione della prestazione energetica degli edifici finalizzata al rilascio di Attestati di prestazione energetica", di cui alla Determina Dirigenziale 16 novembre 2015, n. 799, a cura della Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Sviluppo energetico sostenibile.

Visti:

- il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la l.r. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la l.r. 3/2015 e s.m.i. "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";
- la l.r. n. 18/2016 "Nuova disciplina dell'Agenda regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)";
- la d.g.r. 43-11965 del 4 agosto 2009 che disciplinava i programmi dei corsi di formazione per i certificatori energetici;
- la d.g.r. 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici, rettificata dalla d.g.r. 2 novembre 2015, n. 24-2360.

Attestato che:

- sul capitolo di entrata 31169 (correlato ai capitoli di spesa 140647 e 154041 "Spese di gestione, formazione, informazione, approfondimenti, ispezioni, monitoraggi in materia di impianti termici e certificazione energetica degli edifici") del bilancio regionale dal 2010 al 2018 sono state introitate risorse complessivamente pari ad euro 51.024,36 derivanti dalle sanzioni irrogate nei confronti di professionisti per il rilascio di attestati di prestazione energetica non veritieri o irregolari;
- che la minore entrata che scaturirà sul bilancio regionale per effetto del presente provvedimento potrà essere compensata da minori spese interne della Regione Piemonte e da una maggiore organicità del flusso organizzativo di ARPA, che potrà gestire l'intero processo di controllo ampliando l'efficacia dello stesso.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale, a voti unanimi, per le motivazioni espresse in premessa

delibera

1) di confermare che, ai sensi del paragrafo 7, dell'Allegato A della d.g.r. n. 14-2119 del 21 settembre 2015, rettificata dalla d.g.r. 2 novembre 2015, n. 24-2360, i controlli sulla qualità degli attestati di prestazione energetica (di seguito APE):

- siano svolti da ARPA, su un campione pari ad almeno il 2% di quelli depositati annualmente sul SIPEE (percentuale corrispondente a circa 2500 APE all'anno);
- siano prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e possano consistere:

- nell'accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui al d.m. 26 giugno 2015 (c.d. d.m. "Linee guida");
 - nelle valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi;
 - nelle ispezioni delle opere o dell'edificio;
- 2) di stabilire che per la programmazione dei suddetti controlli, ARPA proceda agli stessi altresì sulla base dei seguenti criteri:
- presentazione di segnalazioni o esposti alla Regione Piemonte o all'ARPA che evidenzino situazioni di violazione delle norme vigenti in merito agli attestati di prestazione energetica;
 - redazione di attestati di prestazione energetica eseguiti dal certificatore in assenza di sopralluogo (a tale proposito la distanza geografica della sede operativa del professionista o la redazione mediante l'utilizzo di siti web costituiscono elementi di criticità);
 - incongruenza dei dati e dei calcoli effettuati e presenti sul SIPEE;
 - numero elevato degli attestati rilasciati dal medesimo certificatore rispetto alla media;
- 3) di stabilire che all'accertamento delle violazioni delle norme di cui all'articolo 6 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., che disciplinano i criteri e le modalità di redazione degli attestati di prestazione energetica, ed alla conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provveda ARPA, come sintetizzato nella seguente tabella riepilogativa:

RIFERIMENTI NORMATIVI	SANZIONI	APPLICAZIONE SANZIONI
Articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005 (Rilascio APE senza rispetto disposizioni di legge)	Il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6 del d.lgs. 192/2005 è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro.	ARPA applica le sanzioni per quanto riguarda l'attestato di prestazione energetica e dà comunicazione agli Ordini o Collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4) di dare atto che:

- per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.;
- i proventi delle suddette sanzioni, introitate da ARPA, sono destinati allo svolgimento delle ispezioni e monitoraggi in materia di certificazione energetica degli edifici;

5) di stabilire che ARPA, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendiconti alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale – Settore Sviluppo energetico sostenibile, i dati relativi all'attività sanzionatoria svolta nell'anno precedente, indicando in particolare le violazioni accertate, gli importi delle sanzioni irrogate, gli importi delle sanzioni versate nel medesimo periodo temporale all'entrata del bilancio dell'ARPA e l'utilizzo da parte dell'ARPA delle risorse introitate;

6) di stabilire che ARPA applichi le sanzioni relativamente ai procedimenti sanzionatori avviati a far data dal 1 ° gennaio 2019, mentre i procedimenti in corso si concluderanno secondo le disposizioni precedentemente in vigore;

- 7) di istituire un corso di raccordo formativo, a cui possono essere ammessi solo quei soggetti che abbiano frequentato un corso di formazione, ai sensi del paragrafo 4.2 della disciplina allegata alla d.g.r. 43-11965 del 4 agosto 2009, e che dispongano del relativo attestato di frequenza;
- 8) di stabilire che tale corso di raccordo, preliminare all'esame di profitto, abbia durata superiore a 40 ore e abbia come oggetto gli approfondimenti relativi alle novità normative intervenute nelle materie fondamentali;
- 9) di stabilire che i contenuti formativi minimi siano dettagliati nell'aggiornamento della "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale allo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento per la valutazione della prestazione energetica degli edifici finalizzata al rilascio di Attestati di prestazione energetica", di cui alla Determina Dirigenziale 16 novembre 2015, n. 799, a cura della Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Sviluppo energetico sostenibile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi degli articoli 26 e 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)